

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02620/2026 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2620 del 2026, proposto da

Luigi Anastasio, Agata Belluso, Sara Mia Bottazzo, Alessio Caratozzolo, Chiara Cimmino, Martina Costantini, Valentina Crosta, Chiara D'Aponte, Chiara Angelica D'Arrigo, Angela De Cesare, Maria Climene Pia De Lucia, Teresa Maria Pia De Palma, Mattia Di Crescenzo, Giovanni Di Maria, Giovanni Pio Faino, Maria Faino, Gemma Franceschini, Elena Frasci, Rossella Idà, Alice Silvana Imperato, Carlo Lenhardy, Mariateresa Mancaniello, Gaia Marciello, Emanuele Miraldi, Anna Chiara Montanino, Paola Moscariello, Matteo Francesco Nello, Antonio Olivo, Fabio Pantone, Giuseppe Massimiliano Principato, Greta Remitti, Karol Romanello, Margherita Rulfi, Benedetta Saccone, Anna Vittoria Sparavigna, Alberto Mattia Terracina, Fabrizio Tuccillo, Edoardo Venturi, Giovanni Zacchino, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliati in Napoli, via Luca Giordano, 15, presso lo studio dell'avv. Guido Marone che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi della Basilicata Potenza, Università degli Studi Bologna *Alma Mater Studiorum*, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Genova, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università del Salento Lecce, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Ferrara Ludovica, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:***

- A) della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica, con riguardo al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – LM41, Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42) per l'a.a. 2025/2026, pubblicata sul portale istituzionale dedicato (University) in data 08.01.2026, così come delle successive graduatorie pubblicate con le medesime modalità in data 21.01.2026 e 28.01.2026;
- B) di ogni provvedimento di rettifica, di aggiornamento, di scorrimento e di conseguente assegnazione dei candidati alle sedi universitarie;
- C) del provvedimento, sia tacito che espresso, in qualsiasi forma adottato, anche in via informatica, di data e protocollo sconosciuto, recante l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria de qua con conseguente mancata ammissione al secondo semestre del corso prescelto;

- D) dei provvedimenti, sia taciti che espressi, in qualsiasi forma adottati, anche in via informatica, di data e protocollo sconosciuti, recanti valutazione delle prove di ammissione del cd. “semestre aperto”, sostenute dai ricorrenti nelle due sessioni nazionali tenutesi in data 20.11.2025 e 10.12.2025), nonché di tutti gli atti propedeutici, presupposti e connessi, ivi compresi, con elencazione non esaustiva: i verbali delle commissioni di vigilanza, i verbali delle commissioni d’esame, i moduli risposta, le schede punteggio, i criteri di correzione, i tracciati informatici ed i file di log generatisi nel corso dell’espletamento delle prove in questione;
- E) di ogni atto adottato nel corso della procedura in parola, ivi inclusa la documentazione distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, siccome lesiva del principio di anonimato della prova;
- F) dei bandi di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia emanati dalle Università scelte dai ricorrenti e dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento;
- G) per quanto occorra, della nota informativa del MUR (pubblicata sul sito istituzionale in data 08.01.2026), recante vademecum per gli adempimenti conseguenti finalizzati all’accesso ai corsi di studio;
- H) del D.M. 22.12.2025 n. 1115 (pubblicato in data 23.12.2025), recante «Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro», nonché dei relativi Allegati;
- I) del D.M. 20.10.2025 n. 754, recante «Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2 del D.M. 30 maggio 2025, n. 418»;
- L) del D.M. 07.08.2025 n. 600 (pubblicato in data 08.08.2025), recante «Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE», nonché dei relativi Allegati;
- M) del D.M. 07.08.2025 n. 599 (pubblicato in data 8.8.2025), recante «Definizione

modalità e contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 2025/2026, lingua inglese, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE», nonché dei relativi Allegati;

N) del D.M. 04.08.2025 n. 557 (pubblicato in data 4.8.25), recante «Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria»;

O) del D.M. 16.07.2025 n. 454 (pubblicato in data 18.7.2025), recante «Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026», nonché dei relativi Allegati;

P) del D.M. 11.07.2025 n. 447 (pubblicato in data 15.7.2025), recante «Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025»;

Q) del D.M. 20.06.2025 n. 431 (pubblicato in data 20.6.2025), recante «Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026»;

R) del D.M. 30.05.2025 n. 418 (pubblicato in data 4.6.2025), recante «Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026», nonché dei relativi Allegati;

S) delle Linee Guida adottate dal MUR per gli esami del semestre aperto (pubblicate in data 30.10.2025);

T) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

*conseguentemente, per l'accertamento e la declaratoria,*

del diritto dei ricorrenti ad accedere anche in soprannumero al corso di laurea magistrale di iscrizione in prosecuzione delle attività formative già avviate;

*per l'effetto, per la condanna, anche ex art. 30 cod. proc. amm.,*

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti ai corsi di laurea magistrale in parola, quale forma di tutela in forma specifica, ovvero, in via meramente subordinata, per il risarcimento dei danni patiti e *patiendi* in ragione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, dell' Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, dell' Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum , dell' Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, dell'Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti , dell' Universita' degli Studi Catania, dell' Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, dell' Universita' degli Studi Genova, dell'Universita' degli Studi Molise, dell' Universita' degli Studi Napoli Federico II, dell' Universita' degli Studi Palermo, dell'Universita' degli Studi Parma, dell'Universita' degli Studi Roma La Sapienza, dell'Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, dell'Universita' del Salento Lecce, dell' Universita' degli Studi Siena e dell' Universita' degli Studi Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto ammissibile, in via preliminare, il presente ricorso collettivo, tenuto conto che le censure proposte dai ricorrenti hanno sostanzialmente carattere demolitorio,

con la conseguenze che in caso di relativo accoglimento ne deriverebbe la caducazione dell'intera procedura, senza darsi luogo a conflitto di posizioni tra ricorrenti generate dalla pronuncia giurisdizionale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche "ripescando" – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero di sufficienze riportate e di quello dei voti ripescati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, quella di tutelare l'affidamento dei candidati rispetto delle regole della competizione. Il sistema delineato dal Ministero, infatti, garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste sono sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati. Questi ultimi, a loro volta, sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la collocazione nelle quali discende dal numero delle sufficienze conseguite e da quello dei voti recuperati, in modo tale che al maggior grado di corrispondenza della situazione del candidato al *benchmark* costituito dalle originarie condizioni di accesso si ricolleggi un posizionamento migliore in

graduatoria. Un siffatto bilanciamento era senz'altro necessario, in quanto ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre a concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- la limitazione della possibilità di recuperare i voti rifiutati al solo caso di esito negativo del secondo appello è coerente con la natura delle prove sostenute dai candidati, che non costituiscono soltanto una forma di selezione all'ingresso, ma a tutti gli effetti esami di profitto valevoli per la carriera universitaria, con la conseguenza che l'esito (in qualunque modo) positivo del secondo appello cancella, con l'accettazione del voto, la diversa valutazione che il candidato abbia ottenuto nel primo appello e che non abbia accettato. Ciò, d'altra parte, è conforme a quanto previsto dal legislatore, il quale ha rimesso alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia, "*prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6*", alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti (cfr. art. 4, co. 5, d.lgs. n. 71/2025), con la conseguenza che la possibilità di rinunciare a voti utilizzati per l'ingresso in graduatoria è esclusa già dalla legge;
- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle stesse e identiche informazioni quando hanno sostenuto gli esami. La parità di trattamento è altresì assicurata nel sistema delineato dal d.m. n. 1115/2025, in quanto il fattore concorrenziale, come già sopra chiarito, è ivi operante, da un lato, con la predisposizione di coorti distinte che ordinano i diversi insiemi di candidati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal d.m. n. 418/2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto

delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- è senz'altro possibile ritenere che il meccanismo delineato non fosse l'unico possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente, ma è altresì da ritenere che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco;

- carenti d'interesse sono le censure relative alla mancata attribuzione di tutti i posti e alla determinazione del contingente, atteso che i ricorrenti non sono entrati in graduatoria, sicché non potrebbero mai aspirare alla relativa assegnazione;

- quanto alla ritenuta irragionevolezza circa il regime delle decadenze in caso di mancata immatricolazione, va rilevato che le scelte ministeriali, con le quali si è in sostanza inteso porre fine alla prassi degli scorrimenti attuata in anni passati, che spesso si protraevano per mesi e anche oltre l'anno, trovano precisi referenti normativi. Infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 71/2025, *‘In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati’*. E', pertanto, direttamente la norma primaria a prevedere che il candidato va immatricolato presso la sede, se disponibile, tra quelle optate, mentre solo nel caso in cui almeno una delle suddette sedi non sia disponibile è prevista la possibilità di immatricolazione presso altre sedi. E', quindi, del tutto coerente con quanto previsto dalla legge l'obbligo di immatricolazione, a pena di decadenza, presso la prima sede utile optata, come pure la possibilità, riconosciuta ai soli candidati le cui sedi prescelte non sono disponibili, di concorrere per i posti residui presso altre sedi. La suddetta disciplina, che intende conferire, nei limitati tempi



necessari ai fini di un'adeguata organizzazione della didattica, un assetto definitivo alle immatricolazioni, è d'altra parte coerente con la mutata struttura dell'accesso selettivo, che tiene conto della circostanza che gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo (diversamente da quanto accadeva in passato), con le riflesse esigenze di continuità, che sarebbero altrimenti frustrate dalla possibilità per i candidati di rimanere, come accadeva negli anni passati, nello stato di prenotazione delle sedi;

- con riguardo alla censura relativa alla violazione dell'anonimato, va rilevato che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo *“una violazione non irrilevante”* delle regole sull'anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura (cfr. sentenza n. 27/2013). I ricorrenti fondano le proprie doglianze sul fatto che le etichette contenenti codici numerici non sono state apposte in apposite postazioni separate, ma al posto, per poi essere ritirate dal personale d'aula, e che, al momento della consegna del foglio risposte, il candidato avrebbe lasciato il proprio compito alla Commissione che avrebbe potuto visionare tale etichetta. Tuttavia, da un lato non risulta in alcun modo che al termine delle prove i compiti siano consegnati nelle mani della commissione e non chiusi negli appositi contenitori di cui all'all. 2, punto 16, del d.m. n. 478/2015 e, dall'altro lato, l'associazione paventata dalla parte ricorrente implicherebbe che il personale d'aula, oltre ad essere posizionato proprio in vista di ritirare il compito di un dato candidato, nel rapido susseguirsi delle operazioni di ritiro delle anagrafiche sia in grado di memorizzare un codice numerico di 15 cifre, passare tale informazione alla commissione la quale, poi, dovrebbe avere la possibilità di alterare il risultato. Sennonché, anche ipotizzando che tale memorizzazione sia possibile, i contenitori contenenti i compiti e le schede anagrafiche vengono chiusi alla presenza dei quattro studenti appositamente sorteggiati e successivamente le prove, prima di essere valutate dalla commissione, sono soggette alla rilevazione informatica delle risposte da parte del CINECA, che ha previamente ricevuto i plichi chiusi e sigillati, sicché non si comprende in quale fase del suddetto procedimento possa

avvenire tale alterazione;

- non è ravvisabile alcuna violazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 71/2025 e dalla legge delega, i quali prevedono unicamente che l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale. Tali principi non sono derogati dalla disciplina impugnata, che detta una disciplina per l'inserimento in graduatoria anche degli studenti che non hanno conseguito le tre sufficienze e condiziona l'immatricolazione al secondo semestre di detti studenti al conseguimento dei crediti formativi mancanti in tempi utili per la predetta immatricolazione. Inoltre, il d.m. n. 1115/2025 ha individuato, all'art. 4, i *“Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi”*, secondo quanto richiesto dalla norma primaria;

- non risultano apprezzabili in termini di non manifesta infondatezza, nella presente fase cautelare, le questioni di legittimità costituzionale e compatibilità eurounitaria sollevate dai ricorrenti, non risultando alcun eccesso di delega, né potendosi ritenere manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari, mentre in relazione ai disagi sociali evocati a sostegno di una ritenuta compressione del diritto allo studio rilevano le provvidenze apprestate dalla legge. Del tutto generica è, peraltro, la prospettata violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che le spese della presente fase sostenute dal Ministero dell'università e della ricerca debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale

per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la

notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), per compensi oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Benedetta Bazuro**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**

